

Art. 102

1. La funzione giurisdizionale è esercitata da magistrati ordinari istituiti e regolati dalle norme sull'ordinamento giudiziario.
2. Non possono essere istituiti giudici straordinari o giudici speciali. Possono soltanto istituirsi presso gli organi giudiziari ordinari sezioni specializzate per determinate materie, anche con la partecipazione di cittadini idonei estranei alla magistratura.
3. La legge regola i casi e le forme della ***partecipazione diretta del popolo***¹ all'amministrazione della giustizia.

¹ Un altro principio costituzionale ignorato ed inapplicato. Non esiste una legge che consente ai cittadini sovrani una partecipazione all'amministrazione della giustizia. Non è dato al cittadino nessun potere di controllo e di intervento diretto sulla Magistratura.